



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Prot. 151531 del 21/10/2015

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali  
della Provincia di Terni

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API

Ance Umbria

Cna Umbria

Confartigianato Umbria

Coldiretti Umbria

Confagricoltura Umbria

Cia Umbria

Oggetto: lr 1/2015. Artt.2, 21 e 263. Chiarimenti.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Si riscontra la nota con la quale si chiedono alcune interpretazioni sulla applicazione della normativa regionale in oggetto ed in particolare con riferimento agli adempimenti da effettuare per l'adeguamento del PRG ai sensi dell'art. 263, comma 3, della lr 1/2015, nonché in relazione al contenuto dell'art. 21, comma 2, lett. h), della medesima legge.

In merito all'applicazione dell'art. 263, comma 3, della lr 1/2015, la Giunta regionale ha emanato appositi indirizzi contenuti al punto l) della deliberazione n. 598 del 7 maggio 2015, precisando che l'adeguamento del PRG e del Regolamento comunale per l'attività edilizia, al fine di armonizzare i relativi contenuti tra la parte strutturale e operativa, è da effettuare con atto del Consiglio comunale, senza la necessità di variante urbanistica in quanto trattasi di un mero raccordo normativo e cartografico. L'introduzione di ulteriori previsioni comporta l'applicazione delle procedure di variante semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. h), della lr 1/2015. Con l'occasione si rammenta comunque che ai sensi del medesimo art. 263, comma 3, ultimo periodo, come precisato con nota n. 83356 del 8 giugno 2015, il passaggio dei contenuti non previsti all'art. 21 della stessa legge regionale, per la parte strutturale del PRG, sono già formalmente ricondotti al piano operativo o al regolamento per l'attività edilizia dal 29 maggio 2015.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 21, comma 2, lett. h), della lr 1/2015, si precisa che la parte strutturale del PRG deve limitarsi a stabilire quali verifiche si rendono necessarie per gli insediamenti previsti, in relazione alla possibilità che talune tipologie degli stessi determinano inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e/o da immissioni in atmosfera, demandando alla parte operativa l'attuazione di tali verifiche, nei limiti previsti dalle normative settore.

Le verifiche suddette sono di competenza degli enti preposti, tenendo in considerazione che il Comune ai sensi degli artt. 2, commi 5 e 6 e 243, commi 5 e 6, della lr 1/2015, nelle proprie normative in materia di governo del territorio e materie correlate non può introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi, modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative statali e regionali.

*Il Dirigente  
Angelo Pistelli*